

Alcune note sui Consigli Pastorale Diocesano e Presbiterale*

Francesco Coccopalmerio

Vescovo ausiliare di Milano

Trattiamo solo di alcune questioni che sembrano meritevoli di maggior attenzione da parte dei componenti dei due Consigli. In apertura possiamo ricordare che il Consiglio Pastorale Diocesano è composto in misura maggiore da laici e in misura notevolmente minore da presbiteri e diaconi, nonché da membri di istituti di vita consacrata (cfr. can. 512, § 1), mentre il Consiglio Presbiterale è composto esclusivamente da presbiteri (cfr. can. 495, § 1). Le competenze dei due consigli sono indicate dal Codice (cfr. can. 511 e 495, § 1).

1. La finalità specifica: consigliare il Vescovo

a) È finalità specifica del Consiglio Pastorale Diocesano e del Consiglio Presbiterale *dare consigli al Vescovo, così che egli sia aiutato a prendere decisioni più adeguate nelle diverse questioni pastorali.*

Dare consigli consiste: nell'offrire elementi di conoscenza della realtà pastorale in oggetto e nel formulare una proposta operativa. Se, per esempio, è in questione la pastorale giovanile; dare consigli al Vescovo consiste nell'offrirgli elementi di conoscenza della situazione dei giovani e insieme formulare una proposta operativa relativamente alla pastorale dei giovani.

Ogni consigliere potrebbe porsi questa domanda: se io fossi il Vescovo, quale decisione prenderei in questa questione pastorale? E allora ciascuno in primo luogo

* Il testo costituisce la conferenza tenuta a Lugano il 7 marzo 2005 all'Assemblea dei Consigli Pastorale Diocesano e Presbiterale.

cerca di conoscere la realtà (se già non ne è esperto) e poi si interroga su quale sia il da farsi.

Formulata dentro di sé una convinzione su come operare, ciascuno la presenta al Vescovo come suo consiglio: io agirei in questo modo, a me pare opportuno prendere questa decisione.

b) In quanto fin qui detto si nasconde però un rischio: che ciascuno ricerchi in sé e proponga poi al Vescovo il *suo* parere.

In realtà così non deve essere. Infatti ciascuno deve ricercare e quindi proporre *non* il suo parere, *bensì* il pensiero *del Signore*. È lui infatti il Pastore della Chiesa e noi siamo soltanto interpreti del suo pensiero ed esecutori della sua volontà. Chi è convinto di questo trasforma la domanda precedente: Che cosa deciderei io? in una domanda più corretta: Che cosa deciderebbe il Signore?

c) Orbene, conoscere il pensiero del Signore è un dono del Signore stesso, è una illuminazione dello Spirito Santo, è un dono dello Spirito di intelletto, di scienza, di consiglio. Chi è convinto di questo sente la necessità di pregare e di chiedere il dono dello Spirito.

Appare quindi importante prepararsi alle sessioni con la preghiera e partecipare al loro svolgimento dando rilievo ai momenti di preghiera (celebrazione della Eucaristia, della liturgia delle Ore e preghiera personale).

d) Il dono di conoscere il pensiero del Signore non arriva, però, a una persona qualsiasi, ma richiede alcune condizioni, alcune qualità personali. Possiamo indicare: la preparazione spirituale (soprattutto la conoscenza della Parola di Dio), una sufficiente formazione teologico-pastorale e la bontà della vita.

e) Appare necessario infine notare: il soggetto che offre consigli al Vescovo non è il singolo consigliere, ma è il Consiglio nella sua interezza.

Questa importante constatazione porta il singolo consigliere a coordinare il suo parere con quello degli altri membri.

Ciò significa: sebbene, da una parte, ogni singolo offra con convinzione il suo consiglio, perché lo ritiene giusto, avendolo maturato in sé alla luce del pensiero del Signore, tuttavia, dall'altra, ogni singolo si dimostra pronto a rivedere e a ridimensionare il proprio parere alla luce di quello degli altri membri.

Pertanto, come con piena convinzione ha espresso il proprio consiglio, così con uguale umiltà deve anche essere disposto a ridimensionarlo o a lasciarlo cadere qualora la maggioranza degli altri consiglieri pensasse in modo diverso.

Per stabilire poi un clima di dialogo e di ascolto reciproco, è opportuno che i con-

siglieri si conoscano e si stimino. Ciò può essere promosso anche con speciali riunioni dedicate appositamente a tale scopo.

f) Posto quanto fin qui detto sulla finalità specifica dei due Consigli, si può facilmente capire che attività come le seguenti: aggiornare i consiglieri su temi pastorali o tenere giornate di ritiro spirituale non sono finalità specifiche dei due suddetti Consigli, anche se tali attività possono essere utilmente programmate.

Ripetiamo che finalità specifica è solo quella di dare consigli al Vescovo in ordine all'attività pastorale. Gli interventi dei Consiglieri devono quindi non limitarsi a semplici affermazioni o dichiarazioni o riflessioni, ma devono diventare consigli operativi.

2. Motivi del consigliare il Vescovo

Qual è il motivo per il quale i fedeli consigliano i Pastori, nel nostro caso consigliano il Vescovo? La risposta alla domanda ci viene offerta dalla dottrina della Chiesa. Tale dottrina è stata autorevolmente riproposta dal Concilio Vaticano II (dico ri-proposta, perché si tratta di dottrina tradizionale, non certo insegnata per la prima volta dal Concilio stesso, ma da questo certamente riscoperta o per lo meno rimessa in particolare risalto) e trasfusa in un momento successivo nel Codice di Diritto Canonico. Ciò posto, appare necessario rispondere alla domanda sopra formulata in modo distinto per i laici e per i presbiteri.

2.1. Per i laici

a) Il testo di partenza è quello di *Lumen gentium* 37,1: «Nella misura della scienza, della competenza e del prestigio di cui godono, essi (i laici, i fedeli) hanno il diritto, anzi talvolta anche il dovere, di far conoscere il loro parere su ciò che riguarda il bene della Chiesa. Se occorra, si faccia questo attraverso le istituzioni stabilite a tale scopo dalla Chiesa...».

Tale testo ha dato origine al can. 212, § 3 e al can. 228, § 2. Ecco i testi: «In modo proporzionato alla scienza, alla competenza e al prestigio di cui godono, i fedeli hanno il diritto, e anzi talvolta anche il dovere, di manifestare ai sacri Pastori il loro pensiero su ciò che riguarda il bene della Chiesa...» (can. 212, § 3). «I laici che si distinguono per scienza adeguata, per prudenza e per onestà (di vita), sono idonei a prestare aiuto ai Pastori della Chiesa come esperti e consiglieri, anche nei consigli a norma del diritto» (can. 228, § 2).

Come si nota, i canoni riprendono quasi alla lettera i termini del Concilio.

b) Nei testi citati sembra contenuto un duplice motivo in forza del quale i fedeli consigliano i loro Pastori: un motivo – diciamo – “umano-sociologico” e un motivo – diciamo – “specificamente teologico”.

Contributi

Il *motivo umano-sociologico* sembra da ritrovarsi nelle espressioni sopra citate: “scienza, competenza, prestigio”, “scienza adeguata, prudenza, onestà (di vita)”. Si tratta di doti che i fedeli hanno e che sono necessarie per consigliare i Pastori. È in forza di tali doti che i fedeli sono capaci di consigliare i loro Pastori. Tali doti consistono nel conoscere (scienza, competenza) e nel giudicare rettamente (prestigio, prudenza, onestà di vita).

Ma ciò presuppone chiaramente che i Pastori abbiano bisogno di quel contributo dei fedeli che consiste nel conoscere e nel giudicare rettamente. E ciò è comprensibile: chi deve decidere (nel nostro caso i Pastori) non sa necessariamente tutto, e quindi ha bisogno di essere informato; né è necessariamente così intelligente o sapiente da prendere da solo la decisione più adeguata, e quindi ha bisogno di essere consigliato. Quindi l’apporto dei fedeli fa sì che i Pastori decidano più giustamente.

Perché però parliamo di motivo “umano-sociologico”? Per il fatto che tale motivo si verifica in tutte le situazioni in cui un soggetto deve decidere. Quindi si verifica tra gli uomini, nelle socialità umane. E non solo nella Chiesa.

Nella Chiesa ritroviamo, però, anche un motivo che sopra abbiamo chiamato “specificamente teologico”.

Il *motivo “specificamente teologico”* è facilmente ricavabile dai testi precedentemente citati.

E in effetti sia *Lumen gentium* 37,1, sia i cann. 212, § 3 e 228, § 2 trattano di questo tema: chi sono i “fedeli”? E i testi insegnano che i fedeli sono coloro che hanno ricevuto i sacramenti del Battesimo e della Cresima. Per tale motivo e in altre parole, i testi citati insegnano che cosa il Battesimo e la Cresima hanno operato in quelle persone che li hanno ricevuti.

Orbene coloro che hanno ricevuto il Battesimo e la Cresima sono diventati consiglieri dei Pastori.

In altre parole ancora, coloro che hanno ricevuto il Battesimo e la Cresima hanno ricevuto, tra gli altri doni spirituali, anche quello di consigliare i Pastori. Chiamiamo tale dono, con termine più tecnico, “attribuzione”, cioè realtà propria della persona. Tale attribuzione consiste precisamente nella capacità, nel dovere e nel diritto di consigliare i Pastori. Quindi consigliare i Pastori è una conseguenza dei

sacramenti, è una attribuzione sacramentale, è una parte dello statuto sacramentale-ontologico dei fedeli.

Consigliare i Pastori è, quanto alla sua origine, cioè alla sua causa, un'attribuzione del tutto simile, per fare un solo esempio, a quella che il fedele ha di offrire il Sacrificio eucaristico e di ricevere la Comunione eucaristica.

Il fedele che consiglia i Pastori dà attuazione a una sua attribuzione sacramentale, quella, appunto, di consigliare i Pastori. Analogamente a chi partecipa alla Eucaristia. Tanto per capirci meglio: qualora partecipasse al Consiglio Pastorale una persona intelligente, esperta e prudente, ma non battezzata e cresmata, cioè non "fedele", il suo consigliare, per quanto umanamente valido, non avrebbe la stessa natura, cioè la stessa causalità del consigliare proprio del fedele.

O ancora: un fedele partecipa alla Eucaristia domenicale non perché è esperto nella lettura della parola di Dio o nel canto o nel servizio all'altare, ma perché è battezzato e cresmato.

Sulla base di quanto fin qui detto, possiamo capire che il motivo umano-sociologico di consigliare i pastori è un motivo vero, però del tutto insufficiente. I fedeli consigliano i Pastori non solo perché sono intelligenti, esperti, prudenti e così via, bensì soprattutto perché sono battezzati e cresmati.

2.2. Per i presbiteri

a) Anche in questo caso ci sembra sufficiente richiamare un paio di testi conciliari: «I presbiteri, saggi collaboratori dell'ordine episcopale e suoi aiuto e strumento, chiamati al servizio del popolo di Dio, costituiscono col loro Vescovo un unico presbiterio...» (*Lumen gentium* 28,2). «I Vescovi, pertanto,... hanno in essi dei necessari collaboratori e consiglieri nel ministero e nella funzione di istruire, santificare e governare il popolo di Dio» (*Presbyterorum ordinis* 7,1). «I Vescovi... siano pronti ad ascoltare (il loro presbiterio), anzi, siano essi stessi a consultarlo e a esaminare insieme i problemi riguardanti le necessità del lavoro pastorale e il bene della diocesi. E perché ciò sia possibile vi sia... una commissione o senato di sacerdoti, rappresentanti del presbiterio, il quale con i suoi consigli possa aiutare efficacemente il Vescovo nel governo della diocesi» (*ibid.*). E anche questi insegnamenti hanno dato origine ad alcuni testi del Codice, tra i quali vogliamo citare i seguenti: «La diocesi è la porzione del popolo di Dio che viene affidata alla cura pastorale del Vescovo con la cooperazione del presbiterio...» (can. 369); «Il Vescovo diocesano segua con particolare sollecitudine i presbiteri, che deve ascoltare come collaboratori e consiglieri...» (can. 384); «In ogni diocesi si costituisca il consiglio presbiterale, cioè un

gruppo di sacerdoti che, rappresentando il presbiterio, sia come senato del Vescovo...» (can. 495, § 1).

b) Nei testi citati possiamo ritrovare i due motivi per consigliare il Vescovo che abbiamo già indicati parlando dei fedeli laici.

Contributi

Il *motivo umano-sociologico* è certamente analogo a quello rilevato per i laici ed è la sapienza pastorale, motivo che permette ai presbiteri di consigliare il Vescovo in modo particolarmente efficace circa le decisioni da adottare. Tale motivo risulta, peraltro, più presupposto che non esplicitamente enunciato e lo si può ritrovare, per esempio, nell'aggettivo "saggi" premesso a "collaboratori" in *Lumen gentium* 28,2.

Il *motivo specificamente teologico* è, come per i laici, un'attribuzione sacramentale che proviene, nel caso, dal sacramento dell'Ordine. Tale sacramento costituisce i presbiteri membri del presbiterio e, quindi, "necessari collaboratori e consiglieri" (per riportare una sola espressione di quelle ritrovabili nei testi) dei singoli Vescovi diocesani.

3. Cenni al problema della "consultività"

Il Codice stabilisce: «... il consiglio pastorale... ha solamente voto consultivo...» (can. 514, § 1); «Il consiglio presbiterale ha solamente voto consultivo» (can. 500, § 2).

3.1. Il problema è di capire che cosa significhi "consultivo"

Questo termine viene dall'esperienza giuridica umana, cioè dal diritto civile. Ed è quindi il diritto civile che dà al termine il contenuto concettuale. Il termine "consultivo" può venire comodamente usato anche per la Chiesa, per il semplice motivo che i termini sono pure forme. Tuttavia il contenuto concettuale non può essere quello che gli dà il diritto civile, ma deve essere quello che gli dà la struttura della Chiesa. E tale contenuto concettuale è del tutto speciale, almeno relativamente a realtà come un consiglio pastorale oppure un consiglio presbiterale. In parole povere, "consultivo" significa due cose che sono alquanto diverse qualora il termine venga usato nel diritto civile o nel diritto ecclesiale, almeno – ripetiamo – quando si tratta di certe strutture proprie della Chiesa.

La diversità si coglie riprendendo il tema sopra svolto delle motivazioni del consigliare.

Orbene, diciamo che nel diritto civile vige solo il motivo umano-sociologico, mentre nel diritto ecclesiale vige anche e soprattutto il motivo specificamente teologico.

3.2. Il seguito del nostro ragionamento deve tenere conto dei tre seguenti elementi

- a) Qual è il motivo del chiedere consigli da parte di un soggetto (quello decidente) a un altro soggetto (quello consulente);
- b) quando, conseguentemente, esiste l'obbligo di chiedere consigli;
- c) qual è il motivo per cui il soggetto decidente potrebbe non accettare i consigli del soggetto consulente.

Dobbiamo esaminare distintamente i tre suddetti elementi. E dobbiamo distintamente esaminarli prima nel diritto civile e poi nel diritto ecclesiale.

3.2.1. Nel diritto civile

a) *Il motivo del chiedere consigli* da parte del soggetto decidente al soggetto consulente consiste, da un lato, nel fatto che il soggetto decidente non conosce la realtà e/o ha incertezze nel giudizio, mentre, dall'altro, il soggetto consulente può far conoscere la realtà e può dare consigli intelligenti. Il motivo è, pertanto, di natura umano-sociologica.

b) *L'obbligo di chiedere consigli* esiste, del tutto conseguentemente, nella misura in cui esiste l'ignoranza-incertezza nel decidente, di cui abbiamo parlato. Non esiste, invece, nella misura in cui non esistono le due indicate condizioni. L'obbligo è, pertanto, di natura umano-sociologica.

c) *Il motivo per non accettare* i consigli offerti dal consulente appare sostanzialmente il seguente: il soggetto decidente è convinto – non in modo arbitrario, bensì per fondati motivi – che il suo pensiero sia più valido di quello del consulente. Anche in questo caso possiamo dire che il motivo è di natura umano-sociologica, cioè la maggiore validità del pensiero del decidente contro la minore validità del pensiero del consulente.

3.2.2. Nel diritto ecclesiale

a) *Il motivo del chiedere consigli* da parte dei pastori ai fedeli è in realtà duplice:

– perché i fedeli sono capaci di dare consigli (sia in genere, sia specificamente in certe materie nelle quali sono particolarmente esperti, per cui si vedano le parole

introduttive del can. 212, § 3: «In modo proporzionato alla scienza, alla competenza e al prestigio di cui godono») e i sacri pastori hanno necessità di essere illuminati (sia in genere, sia specificamente in certe materie) e/o possono avere incertezze nel giudizio. Questo motivo è, ancora, come nel consultivo civilistico, di natura umano-sociologica;

– perché i fedeli sono capaci di dare consigli a motivo dei sacramenti del battesimo e della confermazione. Questo motivo non è più di natura umano-sociologica, ma è ormai di natura prettamente teologica.

b) *L'obbligo di chiedere consigli* è anche duplice:

– esiste nella misura in cui esiste quella ignoranza (nel decidente) e quella conoscenza (nel consulente) di cui abbiamo parlato (motivo di natura sociologica);

– ma anche quando non esista la suddetta motivazione sociologica, l'obbligo di chiedere consigli esiste ancora e integralmente, per il fatto che esiste, ancora e integralmente, il motivo di natura teologica: anche qualora, infatti, i sacri pastori, nel momento di assumere una deliberazione, conoscano già perfettamente la realtà dei fatti e si siano già formati un giudizio sul come agire, e di questo si sentano sicuri, anche qualora, pertanto, siano presenti tutti i presupposti per assumere una deliberazione che sia buona, nondimeno i pastori hanno l'obbligo di chiedere consigli ai fedeli (almeno nelle questioni importanti e in via normale), precisamente per il motivo di natura teologica, cioè per la ragione che i fedeli sono consiglieri dei pastori in forza dei sacramenti del battesimo e della confermazione. In caso contrario, i pastori non riconoscerebbero le attribuzioni conferite ai fedeli dai sacramenti. E se i fedeli non avessero scienza, competenza e prestigio, dovrebbero essere formati ad acquisire tali qualità.

Possiamo facilmente comprendere come la differenza essenziale tra consultivo civilistico ed ecclesiale si trovi precisamente in quanto fin qui abbiamo affermato.

A ciò è possibile aggiungere un'osservazione del tutto elementare ricorrendo a una facile analogia. I fedeli hanno, a motivo del Battesimo, l'abilitazione, l'obbligo e il diritto di partecipare alla celebrazione dell'Eucaristia. Il parroco potrebbe celebrare l'Eucaristia anche da solo e tale celebrazione sarebbe valida (cfr. can. 904). Tuttavia egli ha l'obbligo di invitare tutti i fedeli a partecipare con lui all'Eucaristia. Diversamente, si comporterebbe contro l'abilitazione conferita ai fedeli dal sacramento del Battesimo.

c) *Il motivo per non accettare* i consigli offerti dai fedeli appare descrivibile nei seguenti termini.

È bene innanzitutto ribadire che i pastori sono liberi di accettare o di non accettare i consigli offerti dai fedeli. Ci chiediamo ora se la non accettazione dei consigli dei fedeli può avvenire per lo stesso motivo umano-sociologico che abbiamo individuato nel consultivo civilistico.

Affermiamo che ciò *non è sufficiente* nel consultivo ecclesiale, poiché il motivo per non accettare i consigli offerti dai fedeli *deve essere adeguato* a tale peculiare situazione.

In che cosa consiste questa adeguatezza? Riteniamo che il motivo adeguato per una non accettazione sia solo questo: il pastore ritiene *in coscienza*, ossia *davanti a Dio*, di non poter accettare i consigli offerti dai fedeli; in altre parole, il pastore sente che tali consigli costituiscono qualcosa di *negativo*, di *non giusto*, e ciò *davanti a Dio*; o ancora, il pastore ritiene che, se il Signore esprimesse il suo pensiero, questo sarebbe diverso da quanto proposto dai fedeli.

Non è infatti sufficiente, come nel consultivo civilistico, che il pastore ritenga che il *suo* giudizio sia migliore di quello dei fedeli. Il pastore deve avere un altro giudizio che egli reputa, valutandolo nella sua coscienza, essere giusto davanti a Dio, che egli ritiene, nella sua coscienza, il *giudizio di Dio*. Il motivo è, quindi, non di natura sociologica, bensì di natura teologica. Il che, peraltro, vale non solo nel caso in questione, ma in tutta la nostra condotta: noi dobbiamo ricercare non la nostra volontà, bensì la volontà del Signore.

In tutto quanto fin qui esposto possiamo cogliere la differenza essenziale tra il consultivo civilistico e il consultivo ecclesiale. Ciò affermiamo, in ogni modo, relativamente alle questioni di grande importanza per la vita della Chiesa; non necessariamente relativamente a quelle di minore importanza.

Valga, comunque, un'ulteriore osservazione: nel caso in cui i sacri pastori non siano d'accordo con i consigli offerti, possono sempre, se la decisione non è urgente, rimandare la questione a un tempo successivo, proporre, cioè, che la questione in oggetto sia valutata di nuovo e considerata in modo più maturo, così che sia possibile, in un futuro prossimo, trovare una visione più condivisa e più profonda.

4. Lo svolgimento delle sessioni

Si danno di seguito alcune indicazioni, rimandando peraltro allo Statuto dei due Consigli per tutte le ampie indicazioni già ivi contenute.

4.1. Tema

Per ogni sessione, almeno normalmente, è prefissato un tema, stabilito dall'Arcivescovo, sentito il parere della Giunta.

4.2. Strumento di lavoro

La discussione del tema viene facilitata mediante uno strumento di lavoro, cioè un documento che contiene dati e spunti di riflessione.

4.3. Commissione per la preparazione dello strumento di lavoro

- a) Lo strumento di lavoro viene predisposto da un'apposita commissione.
- b) I membri della commissione vengono eletti dal Consiglio previa presentazione di candidature da parte dei membri del Consiglio stesso, che possono indicare il proprio nominativo o quello di altri.
- c) La commissione ha un Presidente, che ne coordina i lavori e garantisce il rispetto dei tempi di stesura dello strumento di lavoro.
- d) Il Presidente è designato dall'Arcivescovo tra i membri della commissione stessa.
- e) Anche un membro della Giunta, quello che è stato designato come Moderatore della sessione, segue i lavori della commissione.

4.4. Invio dello strumento di lavoro

Lo strumento di lavoro deve pervenire a ciascun Consigliere almeno un mese prima della sessione.

4.5. Discussione nelle singole zone pastorali

Lo strumento di lavoro viene discusso nelle singole zone pastorali prima di ogni sessione. Per un corretto e proficuo svolgimento della discussione nelle singole zone si può adottare la seguente metodologia.

- a) Tra i Consiglieri appartenenti a ciascuna zona, viene dall'Arcivescovo designato un Coordinatore.
- b) Tale Coordinatore, d'intesa con il Vicario episcopale di zona, stabilisce il calendario delle riunioni per tutto l'anno, in concomitanza con le sessioni;
convoca le riunioni;
registra le presenze;
verbalizza la discussione nelle fasi essenziali.
- c) Il Vicario episcopale di zona presiede le singole riunioni.

- d) Il Coordinatore modera la riunione. In particolare:
 - presenta o fa presentare lo strumento di lavoro;
 - dirige la discussione.
- e) Tutti i Consiglieri dovrebbero esprimere il loro pensiero, sempre a modo di consigli al Vescovo. Mentre in aula non è a tutti possibile intervenire, nelle riunioni di zona ciò invece è possibile a tutti, così che tutti devono sentire il dovere di intervenire.
- f) Alla fine della discussione è bene individuare alcuni Consiglieri che interverranno in aula (sempre salvo il diritto degli altri di intervenire in quella sede se lo riterranno opportuno).

Tali Consiglieri dovrebbero essere coloro il cui pensiero, espresso nella riunione, raccoglie il consenso di molti, così che essi interverranno esprimendo all'Arcivescovo un consiglio ampiamente condiviso e quindi di particolare valore.
- g) Il Coordinatore di zona, in apertura di sessione in aula, comunicherà i nomi degli iscritti a parlare.

4.6. Il Moderatore delle sessioni

- a) Per ogni sessione è previsto un Moderatore.
- b) Tale Moderatore è, a turno, uno dei membri della Giunta e viene designato dalla stessa.
- c) Compito del Moderatore è di guidare la sessione, secondo la procedura indicata al n. 13.

4.7. Interventi dei Consiglieri

- a) Il Consigliere che desidera intervenire deve farne richiesta sulla scheda appositamente predisposta e presentare la richiesta al Moderatore.
- b) Il Consigliere interviene quando il Moderatore gli concede la parola.
- c) Gli interventi non dovrebbero superare il tempo di cinque minuti.
- d) Gli interventi devono concludersi con un consiglio operativo all'Arcivescovo.
- e) Di ogni intervento si presenti al Segretario il testo scritto.

4.8. Mozioni del Consiglio

- a) Le mozioni del Consiglio sono la conclusione della discussione e consistono nella formulazione di consigli da presentare all'Arcivescovo.
- b) Possono essere formulate:
 - dalla commissione che ha preparato lo strumento di lavoro

- dai singoli Consiglieri.

c) Tutte le mozioni sono sottoposte, a giudizio del Moderatore e sentita la commissione, al voto del Consiglio e diventano così mozioni dello stesso.

4.9. Procedura per la discussione e la votazione delle mozioni

È indicata al n. 13, lett. d).

Contributi

4.10. Esito delle mozioni

- a) Le mozioni, nella loro forma definitiva e con l'indicazione dei voti riportati, vengono consegnate all'Arcivescovo.
- b) L'Arcivescovo presenta le mozioni al Consiglio Episcopale Milanese (CEM).
- c) Dopo l'esame in CEM, le mozioni vengono consegnate, tenuto conto delle eventuali modifiche o dei vari chiarimenti apportati dal CEM, a vari soggetti per la loro attuazione. Tali soggetti possono essere o singole persone o uffici di Curia o qualche altra istanza da determinare volta per volta.
- d) Di tutto ciò si dà relazione, da parte dell'Arcivescovo e/o del Vicario episcopale delegato, al Consiglio nella sessione seguente.

4.11. Obbligo degli interventi

- a) Ogni Consigliere sia convinto dell'importanza del suo contributo, da cui può dipendere la decisione pastorale dell'Arcivescovo.
- b) Pertanto si senta obbligato a esprimere il proprio consiglio.
- c) Come detto, non tutti i Consiglieri possono intervenire in aula, ma tutti possono e devono intervenire nelle riunioni di zona.
- d) È comunque sempre bene che anche coloro che non intervengono presentino i consigli per iscritto.

4.12. Obbligo della presenza

- a) Connesso con quanto sopra è l'obbligo della presenza.
- b) Le assenze siano motivate solo da impegni imprevisti e comunque di notevole gravità.

4.13. Modo di procedere del Moderatore

- a) Dirige gli interventi dei Consiglieri secondo questa procedura:
 - dà la parola con l'abituale formula:
 - ha la parola NN
 - si prepara NN

- ricorda a coloro che prendono la parola l'opportunità di presentarsi
- fa rispettare il tempo previsto in cinque minuti.

b) A metà della sessione può fare, con il Presidente della commissione, una valutazione degli interventi e orientarne il prosieguo. Pertanto invita il Presidente della commissione a procedere così:

- qualora noti che vari Consiglieri sono intervenuti in modo ripetuto su un certo elemento:

- a chi volesse ritornare sul punto consigli di non ripetere quanto già detto dagli altri, ma di esprimere solo il proprio accordo;

- alla commissione o ai vari intervenuti prospetti l'opportunità di preparare una mozione;

- qualora noti che nessuno dei Consiglieri ha preso in considerazione un certo aspetto, può indicare l'opportunità che altri lo prendano in considerazione.

c) Terminati gli interventi, riceve dalla commissione e/o da singoli Consiglieri le mozioni da votarsi.

Chiede alla commissione se ritenga opportuno fare proprie le mozioni presentate da singoli Consiglieri. In caso positivo, tali mozioni saranno proposte alle votazioni come mozioni della commissione.

d) Dirige la votazione delle mozioni secondo questa procedura:

- a) legge tutte le mozioni, per dare un'idea complessiva di quanto posto in votazione

- b) riprende ogni mozione rileggendone il testo

- c) chiede ai Consiglieri se qualcuno ha:

- domande di chiarimento

- proposte di modifiche, ricordando ai Consiglieri che tali modifiche devono essere solo formali per migliorare il testo e non innovative per trasformarne il senso

- d) chiede ai proponenti la mozione, cioè al Presidente della commissione oppure ai singoli Consiglieri, di dare le risposte di chiarimento o di dire se accettano la modifica

- e) chiede al Presidente della commissione di inserire nel testo le modifiche accolte

- f) rilegge la mozione modificata e la sottopone al voto dell'Assemblea

- g) chiede dichiarazioni di voto

- h) fa votare

- i) esaurita la votazione di ciascuna mozione, ne proclama i risultati.